



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trapani in persona del dott. XXXXX XXXXX in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

XXXXXXXX XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX,

**parte ricorrente**, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Abate, Ganci, Miceli, Rinaldi

e

**M.I.M. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, CF/p.iva 80185250588, in persona del legale rappresentante

**Parte resistente**, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex arr. 417-bis cpc.

OGGETTO: CIA - compenso individuale accessorio art. 25 CCNL 1999

definisce il giudizio pronunciando la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato per il Ministero resistente come collaboratrice scolastica negli anni 2020/21 e 2021/22 giusta contratto a tempo determinato per supplenza breve. Si duole di non aver percepito il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 1999 e chiede la condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 673,73.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione evidenziando che la disciplina collettiva prevede tale emolumento solo con riferimento al personale a tempo determinato che venga assunto quantomeno fino alla fine delle attività (30 giugno), quindi, non per le supplenze brevi e saltuarie.

Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa

**MOTIVAZIONE**

Il ricorso va accolto.

Occorre prendere atto della giurisprudenza di Cassazione recentemente formatasi (anche con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti), la quale tende a ravvisare una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato laddove, ai secondi, non venga corrisposto l'integrale trattamento economico riservato ai primi.

In particolare, per quanto concerne l'emolumento in oggetto, l'art. 25 del CCNL 1999 lo riserva esclusivamente al personale precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ossia, per l'intera durata delle lezioni.

La ragione di tale limitazione non è chiara, né il Ministero, nella propria memoria di costituzione, chiarisce le ragioni per le quali l'esclusione dei dipendenti assunti per supplenze temporanee sarebbe logica.

Si deve quindi disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE.

Conseguentemente, ravvisata ad un esame sommario la congruità della quantificazione del credito operato alla ricorrente, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'importo chiesto in ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino a € 1.100) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Viene applicata una decurtazione del 30% in ragione del carattere non particolarmente complesso delle questioni trattate.

#### **PQM**

- **Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € 673,73 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei crediti fino al saldo,**
- **Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 200,00 oltre iva, CPA e spese generali;**

Trapani, 05/02/2024

Il giudice  
XXXXXX XXXXXX